



Automobile Club d'Italia

Il Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia

Deliberazione n. 462 del 24 febbraio 2026

OGGETTO: Approvazione del *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2026-2028*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2025, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2025, con il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito di assicurare il necessario presidio dell'Ente fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'ACI e dei nuovi Organi collegiali di amministrazione, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del decreto stesso, incarico da me effettivamente assunto in data 4 marzo 2025;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, con il quale è stata disposta la proroga della gestione commissariale fino all'insediamento del nuovo Presidente e dei nuovi Organi collegiali di amministrazione dell'Ente;

PRESO ATTO che in data 11 febbraio 2026 l'Avv. Antonino Geronimo La Russa si è insediato nell'incarico di Presidente dell'Ente, a seguito di decreto di nomina del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2026;

CONSIDERATO che, per l'effetto, rimane in capo alla gestione commissariale l'adozione dei provvedimenti già di competenza dei disciolti Organi collegiali dell'ACI, non essendosi ancora insediati il Consiglio Direttivo Nazionale, nuovo Organo di amministrazione di cui all'articolo 35 della legge 2 dicembre n.182/25, il Consiglio Sportivo Nazionale e la Giunta Sportiva;

VISTO l'articolo 35 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante *"Riordino dell'Automobile Club d'Italia"*, che prevede misure di intervento sugli Organi, sui documenti di bilancio e sulle Società controllate dall'Ente;

PRESO ATTO che il comma 12 dello stesso articolo 35 prevede che lo scrivente Commissario Straordinario *"provvede all'adeguamento dello statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni dell'ente e del regolamento di governance delle società partecipate dall'ACI, nonché alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al comma 9 del presente articolo, secondo quanto previsto dal presente articolo"*;

PRESO ATTO dell'intervenuta approvazione, con decreto del Ministro vigilante per lo Sport e i Giovani del 20 gennaio 2026, delle modifiche statutarie predisposte con



Automobile Club d'Italia

deliberazione n. 408 del 15 gennaio 2026, in attuazione delle previsioni del citato articolo 35 della legge n. 182/25;

VISTO l'articolo 2, comma 2 *bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 e successive modificazioni, che consente agli Enti aventi natura associativa, come l'ACI e gli AC, di adeguarsi con propri Regolamenti, tenendo conto delle loro peculiarità, ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;

VISTO il "*Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2023-2025*" adottato, in attuazione delle richiamate previsioni normative, con deliberazione del Consiglio Generale del 24 gennaio 2023 e successiva delibera di modifica del 9 aprile 2024;

RITENUTO di dover procedere all'adozione del Regolamento in parola per il triennio 2026-2028;

VISTO lo schema di Regolamento sottoposto allo scrivente Commissario Straordinario con nota del Servizio Bilancio e Finanza prot. n. 1115/26 del 23 febbraio 2026;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Avvocatura dell'Ente in merito al testo del nuovo Regolamento;

CONSIDERATO che lo stesso ha costituito oggetto di preventiva informativa al Collegio dei Revisori dei Conti e alle Organizzazioni Sindacali;

DELIBERA

di approvare il *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2026-2028* dell'Automobile Club d'Italia, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A) e che costituisce parte integrante della stessa.

La Direzione Risorse Umane e Organizzazione e il Servizio Bilancio e Finanza sono incaricati di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette

N.1 allegato (all. A)



Automobile Club d'Italia

**REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI
DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE
PER IL TRIENNIO 2026-2028**



Automobile Club d'Italia

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Durata, decorrenza e modifiche	3
Art. 3 - Obiettivi generali	3
TITOLO II – RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	4
Art. 4 - Interventi per la razionalizzazione e il contenimento dei costi della produzione	4
Art. 5 - Disposizioni specifiche per particolari tipologie di spese di funzionamento	4
Art. 6 - Spese per il personale	5
Art. 7 - Spese relative al funzionamento degli organi e dei vertici gestionali	6
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE	6
Art. 8 - Interventi e misure a supporto degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa	6
Art. 9 - Destinazione dei risparmi sulle spese	7
Art. 10 - Monitoraggio e controllo dei processi di razionalizzazione e contenimento della spesa	7



Automobile Club d'Italia

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1) Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica.
- 2) Il regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto delle peculiarità e della natura associativa dell'ACI, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n.101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni, come integrato dall'art.50, comma 3 bis, del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n.157/2019, ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni. Lo stesso tiene inoltre conto della previsione di cui all'art.1, co. 341, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Art. 2 - Durata, decorrenza e modifiche

- 1) Il presente regolamento ha efficacia per il triennio 2026-2028 e può essere sottoposto a revisioni, modifiche ed integrazioni con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia di principi generali di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull'organizzazione dell'Ente.

Art. 3 - Obiettivi generali

- 1) Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, ACI realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i soli principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi di risparmio riferiti ai costi della produzione, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese connesse al funzionamento degli Organi.



TITOLO II – RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SEPSE DI FUNZIONAMENTO

Art. 4 - Interventi per la razionalizzazione e il contenimento dei costi della produzione

- 1) In ciascun anno del triennio 2026-2028, il limite complessivo dei costi per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi e per il godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico è pari al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018 come risultante dai bilanci approvati, incrementato del 50% della media degli utili realizzati nel triennio 2016-2018, fermo restando il mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale complessivo nel triennio 2026-2028.
- 2) Sono esclusi dal limite di cui al comma 1 le spese direttamente riferite alla produzione di beni e all'erogazione di servizi produttivi di ricavi o proventi, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'ACI, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.
- 3) Sono, inoltre, escluse dal limite di cui al comma 1:
 - a) le spese per la gestione del Pubblico Registro Automobilistico finalizzate al miglioramento della qualità e dell'innovazione e in generale all'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.98/2017, in considerazione della natura di servizi pubblici remunerati;
 - b) le spese riferite all'espletamento dei servizi in materia di Tasse Automobilistiche affidati all'Ente dalle Regioni e Province Autonome;
 - c) le spese riferite all'organizzazione e promozione del Gran Premio di Formula 1 di Monza, per effetto delle disposizioni di cui all'art.1, co. 341, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le spese per l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive nazionali e/o internazionali organizzate da ACI o in convenzione con gli Automobile Club provinciali, nonché le spese per il conseguimento delle finalità istituzionali di ACI come Federazione Nazionale per lo Sport Automobilistico;
 - d) le spese relative agli accordi di cooperazione e collaborazione istituzionale con altre pubbliche amministrazioni;
 - e) le spese per la realizzazione di iniziative di comunicazione di alto valore strategico e a valenza sociale, da sottoporre all'approvazione degli Organi dell'Ente, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.
- 4) Nell'ambito del sistema di governance, l'ACI emana direttive per il contenimento dei costi di funzionamento e degli organi di amministrazione e vertice delle società controllate direttamente o indirettamente.

Art. 5 - Disposizioni specifiche per particolari tipologie di spese di funzionamento

- 1) Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può superare, nel triennio di riferimento, quello in essere al 31 dicembre 2016.
- 2) L'erogazione di contributi a soggetti interni o esterni alla Federazione ACI, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, non può



Automobile Club d'Italia

superare, per ciascun esercizio del triennio 2026-2028, il valore medio dei contributi erogati per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018, come risultante dai bilanci approvati.

- 3) Sono esclusi dalla limitazione di cui al comma 2 i contributi per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva automobilistica erogati in attuazione della funzione istituzionale di Federazione Sportiva Automobilistica Nazionale entro i limiti del corrispondente trasferimento ricevuto dal CONI, per il tramite della società Sport e Salute S.p.A., e da altre pubbliche amministrazioni.
- 4) Sono, altresì, esclusi i contributi erogati alla Fondazione Filippo Caracciolo, di cui ACI è fondatore, per il suo funzionamento.

Art. 6 - Spese per il personale

- 1) I fabbisogni di personale Dirigenziale, Professionisti o delle Aree di Classificazione possono essere soggetti a variazioni. A tal fine l'Ente predispone l'eventuale revisione del piano triennale per i fabbisogni del personale per gli anni dal 2026 al 2028, relativamente al personale delle aree, ai professionisti ed alla dirigenza, finalizzato non solo alla razionalizzazione e all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, ma anche ad un eventuale incremento o decremento delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 2) Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9) non possono superare, per ciascun esercizio del triennio 2026-2028, il limite in vigore al 31 dicembre 2016. Il rispetto di tale limite, accertato a chiusura dell'esercizio, tenuto conto delle specificità dell'Ente, realizza gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale e tiene luogo, così come richiamato nella circolare MEF-RGS 8/2015 "Enti e Organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2015", alle altre forme di riduzione e/o contenimento previste dalla vigente regolamentazione in materia di spesa del personale di enti pubblici.
- 3) Sono escluse dal computo di cui al comma 2:
 - a) le somme destinate per il personale dipendente immesso in mobilità obbligatoria nei ruoli ACI e che verranno rimborsate all'Ente, ai sensi dell'art 16, comma 9, del decreto legge n.83/2014, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106;
 - b) gli eventuali adeguamenti contrattuali economici derivanti dall'approvazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Comparto;
 - c) le eventuali risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa di Ente, secondo quanto previsto dal successivo art. 9.
- 4) La definizione, liquidazione ed erogazione del Trattamento di fine servizio/rapporto sono così disciplinate:



Automobile Club d'Italia

- a) la definizione degli importi da liquidare è di competenza della Direzione Risorse Umane e Organizzazione che la trasmette alla struttura preposta alla gestione del bilancio e della finanza. La definizione dei criteri di priorità e di preferenza da adottare in materia è contenuta disposizioni attuative interne dell'Ente;
 - b) l'Ente provvede in materia di liquidazione ed erogazione del trattamento di fine servizio e di fine rapporto spettante al personale in uscita dal servizio, nel termine di 120 giorni solari, ove la corresponsione degli importi non causi il pagamento di interessi passivi bancari ovvero aggravii finanziari di altra natura;
 - c) L'Ente provvede al pagamento previa verifica contabile delle condizioni di cui alla lett. b).
- 5) L'applicazione delle misure descritte al comma 4 non è soggetta agli altri vincoli di cui al presente regolamento, in quanto materia finanziaria che non genera incremento dei costi.
- 6) Le somme a qualsiasi titolo percepite dai dipendenti dell'Ente non possono complessivamente superare gli importi dovuti a titolo di retribuzione complessiva del Segretario Generale, così come prevista dall'art. 7 comma 1.

Art. 7 - Spese relative al funzionamento degli organi e dei vertici gestionali

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 2026:
- a) il trattamento economico complessivo del Segretario Generale è ridotto del 18% rispetto al trattamento economico previsto al 31.12.2016 e, comunque, non può superare l'importo di € 240.000 annui, rideterminato ai sensi dell'art.1, comma 68, della legge n.234/2021, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni;
 - b) gli emolumenti e i compensi spettanti annualmente al Presidente, ai vice-presidenti, ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, ai componenti della Giunta sportiva e al Collegio dei revisori dei conti sono determinati dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 6, comma 9, dello Statuto.
 - c) sono soppressi i gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo.
- 2) Rimangono fermi gli ambiti di specifica autonomia regolamentare previsti dall'art. 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 8 - Interventi e misure a supporto degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa

- 1) In funzione dell'efficace realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui al presente regolamento, il Segretario Generale può attribuire ai dirigenti obiettivi



Automobile Club d'Italia

legati alla realizzazione di iniziative e programmi di razionalizzazione di specifiche gestioni ed attività, rilevanti ai fini della valutazione della performance organizzativa e individuale.

Art. 9 - Destinazione dei risparmi sulle spese

- 1) In quanto risorse non aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, le eventuali somme derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, di cui all'art. 43 co. 1 della L. 449/1997, nonché derivanti dalla stipula di convenzioni, da parte delle amministrazioni pubbliche con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di cui al co. 3 dello stesso articolo 43, possono essere destinate ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale dirigente, professionista e delle aree di classificazione nel rispetto del computo delle economie di bilancio e definito, fino a concorrenza del 6% dell'importo come definito all'art.6, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 10 - Monitoraggio e controllo dei processi di razionalizzazione e contenimento della spesa

- 1) L'Ente, sulla base delle competenze delle singole strutture come definite dal vigente ordinamento dei servizi, attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente all'Amministrazione eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini dell'adozione dei conseguenti interventi correttivi.



Firmato da Antonio Di Marzio il 23-02-2026